

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard

minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2486 del 25 settembre 2017, con cui sono state accreditate le scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova;

VISTO il vigente Regolamento per la formazione medico-specialistica dell'Università degli Studi di Padova;

VISTE le indicazioni della Regione del Veneto in materia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Padova (di seguito denominata Università), con sede in Via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova, P.IVA 00742430283, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Rosario Rizzuto

E

L'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA (di seguito denominata "Azienda"), con sede in Padova, Via E. degli Scrovegni, n. 14, Partita IVA 00349050286, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Domenico Scibetta, nato a Porto Empedocle il 09/08/1956

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università e per l'Azienda.

Art. 2 - Rete formativa - strutture del Servizio Sanitario regionale

Ai fini del completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, l'Azienda mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione le strutture collegate presenti nel decreto Miur n. 2486 del 29/09/2017 in corrispondenza della relativa scuola, accreditate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Miur, del 29/09/2017.

L'Azienda pone altresì a disposizione le ulteriori strutture complementari riportate nell'allegato 1, rispetto alle quali la Regione del Veneto ha espresso apposito nulla osta.

L'Azienda si impegna a comunicare all'Università le variazioni che potrebbero determinare il venire meno dei presupposti e delle condizioni correlate al possesso degli standard generali e specifici di cui al D.I. 402/2017.

Art. 3 - Attività del medico in formazione specialistica

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con il responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà allo specializzando la presenza di un tutore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali.

Art. 4 - Frequenza

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione presso la struttura convenzionata è affidato al responsabile della struttura dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 - Tutela assicurativa

L'Azienda provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) l'Azienda erogherà, in accordo con l'Università, "informazione" e "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata. I DPI, laddove previsti, saranno forniti dall'Azienda ospitante.

Art. 7 – Idoneità alle mansioni

I tirocinanti, prima di iniziare il tirocinio, dovranno produrre un certificato di idoneità alle mansioni previste dagli obiettivi formativi di tirocinio (facsimile allegato 2). In tale certificato dovrà essere altresì attestato lo stato immunitario per le malattie esantematiche quali morbillo, varicella, rosolia, parotite ed epatite B, valutato attraverso specifiche indagini sierologiche. In caso di non immunità, il soggetto dovrà vaccinarsi.

Art. 8 - Mensa

L'Azienda garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa, alle medesime condizioni previste per gli utenti esterni, e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura in cui essi svolgono l'attività formativa.

Art. 9 - Incarichi di insegnamento

Nei limiti stabiliti dalle normative di Ateneo, l'Università potrà affidare al personale dipendente dell'Azienda, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti previsti dal corso di specializzazione o per attività didattiche integrative.

A tale riguardo, l'Azienda autorizza sin d'ora i propri dipendenti allo svolgimento extra orario di servizio delle attività sopra indicate, fatto salvo il consenso degli interessati.

L'Azienda rilascerà al proprio dipendente, ove previsto, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 impegnandosi a trasmetterla alla struttura universitaria coinvolta in tempo utile per consentire l'attribuzione dell'incarico da parte dell'Università.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità per le parti di rinnovarla espressamente, dandone comunicazione almeno tre mesi prima di tale termine.

Le parti possono inoltre recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico-specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 11 - Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale dall'Università.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 13 - Norma finale

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge, i regolamenti dell'Università e le indicazioni della Regione del Veneto, applicabili in materia.

Firmato digitalmente

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 6 Euganea
Dott. Domenico Scibetta